



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti
Territoriali
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento

All' Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano

All' Intendente Scolastico per la
Scuola Località Ladine
Bolzano

Al Sovrintendente degli studi per
la Regione Valle D'Aosta
Aosta

Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI

OGGETTO: viaggi di istruzione e visite guidate, chiarimenti in merito alla nota prot.674 del 3 febbraio 2016.

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute a questo Ministero in relazione alla nota prot. 674 del 3 febbraio 2016, con la quale veniva inviato alle istituzioni scolastiche il Vademecum elaborato dalla Polizia Stradale, si forniscono di seguito alcune



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione

indicazioni operative per meglio orientare l'azione delle scuole nell'organizzazione delle visite in programma.

In particolare, occorre ribadire che il Vademecum va inteso come un documento orientativo volto a facilitare il lavoro delle scuole nella scelta della società di trasporti cui affidare il servizio. Tale Vademecum, quindi, non riveste carattere prescrittivo, ma può essere utilizzato come strumento di supporto nell'organizzazione dei viaggi e delle visite guidate.

La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016, quindi, non sostituisce la circolare prot. n. 291 del 14.10.1992 o le precedenti indicazioni fornite dall'Amministrazione in merito alla questione "visite di istruzione". Oltretutto, pare opportuno rammentare che, come noto, a decorrere dal 1° settembre 2000, il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 275/ 1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore, affidando agli organi collegiali il compito di disciplinare nel dettaglio ciascuna visita d'istruzione, scambio, o altra attività didattica che comporti un'uscita dalla scuola.

Sempre in tale ottica, Il Vademecum realizzato dalla Polizia Stradale, che il MIUR ha trasmesso alle scuole con la nota prot. n. 674/2016, non attribuisce in alcun modo ai docenti o ai dirigenti scolastici nuovi compiti e conseguenti responsabilità oltre quelle contemplate dal codice civile o dal C.C.N.I..

Inoltre, il testo ribadisce e riepiloga le responsabilità in capo al conducente il quale deve mantenere, per tutta la durata del viaggio, un comportamento che non esponga a rischi le persone trasportate. In questo caso, la responsabilità della condotta è solo del conducente medesimo e la verifica dell'idoneità alla guida dello stesso ricade sulla società dei trasporti per la quale presta servizio. Non è compito quindi del personale docente o del Dirigente scolastico l'accertamento di detta idoneità. Il Vademecum elaborato dalla Polizia Stradale effettua un puntuale riepilogo degli obblighi previsti dalle norme di condotta, e invita gli insegnanti a segnalare alla Polizia medesima, in una dimensione di collaborazione, eventuali comportamenti considerati a rischio dei quali dovessero avere testimonianza diretta (come ad esempio parlare al cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere alcolici o mangiare alla guida, etc.). e ciò tuttavia esclude qualsivoglia obbligo di sorveglianza della condotta del conducente e connesse responsabilità da parte del docente accompagnatore.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione

Per quanto attiene gli accertamenti circa lo stato dei mezzi di trasporto, questo non può in alcun modo essere affidato ai docenti accompagnatori, ma il Vademecum può essere utilizzato come utile riferimento limitatamente al riepilogo, dell'insieme di certificazioni e attestazioni che la scuola è tenuta a richiedere alla società di trasporti che viene di volta in volta individuata.

Non è pertanto obbligatorio né comunicare la partenza né richiedere l'intervento preventivo. Rimane in ogni caso la possibilità, secondo le valutazioni di ciascuna Istituzione Scolastica, di rivolgersi anche alla Sezione di Polizia Stradale più vicina alla scuola e richiedere l'intervento della stessa per un controllo del mezzo di trasporto e la verifica dell'idoneità del veicolo e del conducente la mattina, prima della partenza, in caso sorgano dubbi sulla regolarità degli stessi. Chi finora si rivolgeva alla Polizia Locale può continuare a farlo.

La richiesta di intervento della Polizia Stradale può essere fatta anche qualora il viaggio di istruzione/visita guidata sia di una sola giornata.

In caso di necessità l'intervento andrà richiesto telefonicamente utilizzando il numero di emergenza (112 - 113). L'eventuale compilazione e l'invio del modulo 2, già allegato alla precedente nota, alla Polizia Stradale (della provincia dove ha sede la scuola), non va utilizzato per richiedere l'intervento della stessa, ma qualora si desideri, segnalare per tempo il viaggio e agevolare la programmazione dei controlli lungo l'itinerario, che saranno effettuati a campione.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che può continuare ad essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica dgsip.ufficio2@istruzione.it.

Il Direttore Generale.
Giovanna BODA